Assicurazione Responsabilità Civile Veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: Aviva 5 Giorni**

Data di realizzazione 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini,14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.
La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.
L'indice di solvibilità della Società calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 148%.
L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto stipulato si applica la legge italiana.
Le Parti hanno, tuttavia, la facoltà di scegliere una legislazione diversa da quella italiana; in questi casi prevarranno le norme imperative e le disposizioni specifiche relative all'assicurazione obbligatoria dall'ordinamento italiano.

Che cosa è assicurato?

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali minimi di legge R.C. Auto sono i seguenti: 7.290.000€ per sinistro, con il massimo di: 6.070.000€ per danni a persone (indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro) 1.220.000€ per danni a cose e animali. La polizza può essere stipulata esclusivamente con il massimale 10.000.000 unico.

Garanzie estese (gratuite)	**Rinuncia alla Rivalsa** Questa condizione aggiuntiva rappresenta un'opportunità per l'Assicurato di evitare l'eventuale azione di rivalsa qualora, in seguito a un sinistro, ci sia stata l'inosservanza di norme contenute nel Codice della Strada o nella legge che disciplina la Responsabilità Civile Auto. La rinuncia alla rivalsa è gratuita dal **massimale 7.500.000€ unico**.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Tipo di guida	Non sono previste opzioni
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Non Previste	

QUALI COPERTURE POSSO AGGIUNGERE ALLA R.C. AUTO PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO?

In aggiunta o in alternativa alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Non sono previste opzioni

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	× Autobus × Natanti × Targhe Prova × Targhe Estere

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di Sinistro:** La denuncia del sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione: • telefonando al numero Verde 800.117.330; • spedendo una raccomandata A/R; • scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it. È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle parti coinvolte nell'incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro". Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A richiesta dell'Impresa di Assicurazione devono essere prodotti in copia: • carta di circolazione e certificato di proprietà dell'autovettura; • patente del conducente. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

	Assistenza diretta / in convenzione Non previste
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Impresa di Assicurazione presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni riportate in polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa di Assicurazione qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa di Assicurazione esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Obblighi dell'impresa	Con riferimento ad un sinistro R.C.Auto, l'impresa di assicurazioni deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 60 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danno a cose o danni a persona. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro il contraente e l'assicurato hanno diritto di prendere in visione i relativi atti.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non previsto

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata del Contratto	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione e Riattivazione	Non previste

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento da parte del Contraente.

Risoluzione	Non prevista

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai concessionari, commercianti o venditori provvisti dell'autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per l'avvio dell'attività di vendita di veicoli usati (esclusi gli autobus e quelli muniti di targa prova) posti in circolazione per prova e dimostrazione ai fini della vendita.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 8% sul premio imponibile, al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all' Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano fax 02 2775.245 indirizzo e-mail: cureclami@aviva.com L' Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di Assicurazione.
Conciliazione Paritetica	Prevista dall'accordo sottoscritto da Ania e da alcune Associazioni di Consumatori in data 19/03/2012. Tale procedura, facoltativa, è prevista esclusivamente per le controversie in materia di sinistri RCA la cui richiesta non sia superiore a 15.000€ purché: • non sia già stato incaricato un altro soggetto in rappresentanza dell'Assicurato verso l'Impresa di Assicurazione; • non sia stata attivata la procedura di mediazione obbligatoria; • nelle procedure di risarcimento diretto o del terzo trasportato, non sia stata indirizzata la richiesta di risarcimento alla Compagnia gestionaria. Per accedere alla procedura è possibile rivolgere la richiesta a una delle Associazioni di Consumatori aderenti, presenti sul sito dell'Ania www.ania.it.
	Arbitrato Incendio, Furto, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Eventi Catastrofali E Kasko

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo sulla determinazione dell'ammontare del danno, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato nominano il proprio perito. Infortuni In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indenizzabilità, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici. Tutela Legale In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, è demandata a un arbitro.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.